

4. il provvedimento di riassegnazione, che costituirebbe sostanzialmente una sanzione, sarebbe irragionevole e sproporzionato rispetto ai fatti che il Parlamento imputa al ricorrente, tanto più che quest'ultimo sarebbe affetto da una grave patologia e prossimo all'età pensionabile;
5. il Parlamento, avendo omesso di riservare una particolare attenzione alla situazione del ricorrente in ragione della sua salute, sarebbe incorso in una violazione dei principi di non discriminazione e del «*neminem laedere*» ;
6. adottando il provvedimento di riassegnazione il Parlamento avrebbe utilizzato i propri poteri per sanzionare il ricorrente e provocare la cessazione anticipata del suo rapporto di lavoro, commettendo così uno sviamento di potere e di procedura nonché una violazione degli artt. 7 e 86 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché dell'allegato IX di tale statuto;
7. il ricorrente non sarebbe stato posto in grado di far valere il suo punto di vista sulle ventilate decisioni di riassegnarlo a Bruxelles, in violazione del suo diritto di difesa.

---

**Ricorso presentato il 3 luglio 2007 — Dubus e Leveque/  
Commissione**

**(Causa F-66/07)**

(2007/C 199/104)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrenti:* Charles Dubus (Kraainem, Belgio) e Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Francia) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### **Conclusioni dei ricorrenti:**

- annullare le decisioni che comportano l'esclusione del nome dei ricorrenti dall'elenco dei beneficiari di una promozione da C\*2 a C\*3, relativamente al sig. Dubus, e da B\*7 a B\*8, relativamente al sig. Leveque, a titolo dell'«Esercizio di promozione 2006» e, di conseguenza, le decisioni non recanti la loro promozione, quali pubblicate nelle Informazioni amministrative del 17 novembre 2006, n. 55;
- condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale e del pregiudizio per la carriera dei ricorrenti, di una somma pari a EUR 25 000, con riserva di aumento e/o diminuzione in corso di causa;
- condannare la convenuta alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

I ricorrenti invocano motivi molto simili a quelli invocati nella causa F-58/06, il cui avviso è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima  
Sezione) 27 giugno 2007 — H/Consiglio**

**(Causa F-127/06) <sup>(1)</sup>**

(2007/C 199/105)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo a seguito di accordo transattivo tra le parti.

---

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 30.12.2006, pag. 85.